



0028453-19/09/2017-SCCLA-Y31PREV-I



CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MIN. MIBAC, MIN. SALUTE e
MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Reg.ne Prev. n. 2108

12 OTT 2017

IL MAGISTRATO

Cons. Franco Massi

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 8, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 25 del predetto decreto legislativo, il quale prevede, al comma 1, che in via sperimentale per il triennio 2016-2018, una quota pari a 38,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l’anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l’anno 2018 delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all’articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo i criteri definiti sulla base di apposite linee guida, da adottarsi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 25;

VISTO il comma 3 del citato articolo 25, il quale prevede che all’elaborazione delle linee guida e al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata “*provvede una cabina di regia di cui fanno parte tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o, rispettivamente, ove nominati, dal Ministro delegato per le politiche della famiglia, dal Ministro delegato per le pari opportunità e dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede*.”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2016, con il quale è stata costituita la cabina di regia prevista dal richiamato articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il quale stabilisce all’articolo 8, comma 1-*bis*, che “*nelle more dell’attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all’anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utilizzate al termine dell’esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.*”;

RILEVATO pertanto che, a seguito dell’adozione del citato decreto-legge n. 193 del 2016, l’ammontare delle risorse finanziarie, come rideterminate in attuazione del predetto articolo 8, comma 1-*bis*, sulla base delle risorse inizialmente previste e non utilizzate per il 2016, risultano pari complessivamente ad euro 55.200.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 54.600.000,00 per l’anno 2018;

VISTE le linee guida elaborate dalla cabina di regia istituita con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2016, con le quali sono proposte misure volte a promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata mediante la stipulazione di contratti collettivi aziendali;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, alla definizione dei criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse finanziarie sopra citate, sulla base delle predette linee guida, attraverso l’adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali;

VISTO l’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale prevede che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso gli uffici territorialmente competenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che li mette a disposizione, con le medesime modalità delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, con il quale è stato istituito l’ispettorato nazionale del lavoro, che svolge le attività ispettiva già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, destinate ai datori di lavoro del settore privato per la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata attraverso la stipula di contratti collettivi aziendali, in attuazione dell'articolo 25, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.

Articolo 2

(Condizioni e requisiti di accesso al beneficio)

1. Il beneficio di cui al presente decreto è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 5, contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, recanti l'introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, inoltre, in favore dei datori di lavoro del settore privato che nei contratti collettivi aziendali, sottoscritti e depositati secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 5, abbiano previsto l'estensione o l'integrazione di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali.
3. Le misure di conciliazione di cui ai commi 1 e 2, previste nei contratti collettivi aziendali, sono individuate, ai fini dell'ammissione al beneficio, in numero minimo di due tra quelle indicate all'articolo 3, di cui almeno una individuata tra le aree di intervento A) o B).





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

4. Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al settanta per cento della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell'anno civile precedente la domanda di cui all'articolo 6.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018.
6. La fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 3

(Misure di conciliazione)

1. Al fine di consentire l'accesso al beneficio di cui al presente decreto sono definite le seguenti misure di conciliazione, che dovranno essere recepite all'interno dei contratti collettivi aziendali.

A) Area di intervento genitorialità

Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
Previsione di nidi d'infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
Buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting.

B) Area di intervento flessibilità organizzativa

Lavoro agile;
Flessibilità oraria in entrata e uscita;
Part-time;
Banca ore;
Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

C) Welfare aziendale

Convenzioni per l'erogazione di servizi *time saving*;
Convenzioni con strutture per servizi di cura;
Buoni per l'acquisto di servizi di cura.

Articolo 4

(Criteri e modalità di determinazione del beneficio)

1. Al fine di modulare la misura del beneficio in relazione alla dimensione aziendale, il venti per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno è attribuito in misura eguale sulla base del numero complessivo dei datori di lavoro ammessi allo sgravio contributivo. Il restante ottanta per cento dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili in relazione a ciascun anno è attribuito sulla base del numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell'anno civile precedente la domanda di cui all'articolo 6 dai medesimi datori di lavoro.
2. Atteso il carattere sperimentale della misura, il beneficio di cui al presente decreto è riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell'ambito del biennio 2017-2018.
3. Il beneficio riconosciuto non può in ogni caso eccedere l'importo corrispondente alla misura del cinque per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal medesimo datore di lavoro nel corso dell'anno civile precedente la domanda di cui all'articolo 6.
4. La misura dell'ammontare dello sgravio contributivo, in funzione dell'importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, nonché del numero dei datori di lavoro e della relativa forza aziendale media, è quantificata dall'Inps sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente presentate e non è suscettibile di variazione, fatti salvi i casi di accertamento della indebita fruizione dello sgravio medesimo, in relazione alla variazione delle dichiarazioni contributive operata in data successiva al perfezionamento della predetta operazione di calcolo.
5. L'Inps provvede a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 5

(Deposito dei contratti)

1. Ai fini dell'applicazione del beneficio contributivo trova applicazione, per il deposito dei contratti aziendali, quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 6

(Presentazione delle domande di ammissione al beneficio)

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio contributivo di cui all'articolo 2, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, in via telematica, apposita domanda all'Inps, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'azienda;
 - b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
 - c) la data di avvenuto deposito del contratto aziendale di cui alla lettera b), effettuata con le modalità telematiche al competente ufficio dell'Ispettorato territoriale del lavoro;
 - d) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del presente decreto;
 - e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Inps.
3. L'ammissione al beneficio contributivo avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione delle istanze.
4. Le domande di cui al comma 1 sono presentate all'Inps entro i seguenti termini:
 - a) 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2017;
 - b) 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2018.

Articolo 7

(Monitoraggio)

1. La cabina di regia istituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2016 assicura il coordinamento delle attività di monitoraggio degli interventi di cui al presente decreto, sulla base dei dati forniti dall'Inps.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 8

(Copertura finanziaria)

1. Alle finalità del presente decreto sono destinate, in via sperimentale per il biennio 2017-2018, le risorse finanziarie a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminate dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e pari a euro 55.200.000,00 per l'anno 2017 e a euro 54.600.000,00 per l'anno 2018, che costituiscono il limite di spesa ai fini dell'applicazione delle procedure di cui all'articolo 4.
2. La relativa spesa grava sul capitolo 4330 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante "*Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello*".

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. I datori di lavoro che indebitamente beneficiano dello sgravio contributivo di cui all'articolo 2 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
2. Sono escluse dall'applicazione del beneficio le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 8, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 SET 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze

